

STRUTTURAZIONE STANDARD DI PERCORSO FORMATIVO

A.1 – Denominazione qualificazione (Profilo professionale/Norma di abilitazione)

E' la denominazione obbligatoriamente utilizzata in sede di rilascio della attestazione finale del corso in via certificatoria o sulla base della normativa applicabile

A.2 – Rapporto fra competenze ed unità di risultato di apprendimento

Esprime, con riferimento grafico alla tavola di seguito schematizzata, il contributo delle singole Unità di risultato di apprendimento in cui si struttura il percorso (cfr. § B.5) alla acquisizione di ogni Unità di competenza di cui si compone il profilo professionale. Unità di competenza ed Unità di risultato di apprendimento possono essere in relazione 1:1 o 1:molti, così come possono esistere Unità di risultato di apprendimento non direttamente correlate a specifici riferimenti professionali.

A.3 – Livello EQF della qualificazione in esito al percorso

Ove applicabile, indica per la qualificazione rilasciata in esito al percorso formativo il relativo livello univoco nel Quadro Europeo delle Qualificazioni, in modo conforme a quanto indicato dal repertorio regionale delle qualificazioni o da altro riferimento vigente, in applicazione di quanto disposto dal Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il MIUR, dell'8 gennaio 2018.

A.4 – Requisiti minimi di accesso al percorso

Esprimono le caratteristiche minime che gli aspiranti partecipanti al percorso formativo devono possedere, al netto dell'eventuale possibilità di riconoscimento del credito di ammissione, come disposto dal punto B.9. I requisiti sono tipicamente espressi, senza esaustività, in termini di:

- Titolo di studio, qualificazione professionale o livello EQF di risultato di apprendimento;
- Conoscenza linguistica (italiana o straniera), espresso in termini di Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, dimostrabile attraverso attestazioni di parte II o III o esperimento di prova valutativa
- Permesso di soggiorno per cittadini extracomunitari;
- Possesso di specifiche competenze digitali (ove applicabile in termini di standard internazionali) o di altra natura, dimostrabili attraverso attestazioni di parte II o III o esperimento di prova valutativa
- Possesso di specifici requisiti psico fisici o di altra natura.

A.5 – Articolazione del percorso per unità di risultato di apprendimento e loro durate minime

Esprime la sequenza delle Unità di apprendimento, poste fra loro, ove del caso, in rapporto di propedeuticità. Ogni Unità è caratterizzata in termini di:

- contenuti minimi;
- durata minima, in ore, relativa alle attività in aula, laboratorio o altro contesto, al netto dell'eventuale tirocinio curriculare;
- limiti di ricorso alla eventuale Formazione a Distanza, sotto al vincolo della tracciabilità individuale delle attività svolte;
- limiti di riconoscibilità dell'eventuale credito formativo di frequenza.

La somma delle durate minime delle singole Unità esprime la durata minima del percorso, al netto dell'eventuale tirocinio extracurricolare di cui al § B.6 e degli eventuali crediti formativi di frequenza riconosciuti ai partecipanti.

A.6 – Durata minima e massima del tirocinio curricolare

Esprime in ore le durate minima e massima dell'eventuale tirocinio curricolare obbligatorio ai fini dell'acquisizione della qualificazione.

A.7 – Disposizioni metodologiche e risorse formative minime obbligatorie

Esprime gli eventuali vincoli di natura didattica e realizzativa, con riferimento alle caratteristiche delle risorse professionali e strumentali, alle modalità di trasmissione dei contenuti e ad ogni altra condizione necessaria.

A.8 – Valutazione didattica

Esprime le indicazioni cogenti in materia di valutazione didattica e tracciabilità degli apprendimenti, ai fini dell'accesso all'eventuale esame finale e del rilascio delle attestazioni previste.

A.9 – Riconoscibilità dei crediti formativi

Esprime la possibilità ed i limiti di riconoscimento degli eventuali crediti di ammissione e frequenza, con valore a priori o sulla base della valutazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali dei richiedenti.

A.10 – Attestazioni in esito

Indica la/le attestazioni rilasciabili al termine del corso o, ove del caso, in caso di frequenza parziale, con indicazione delle percentuali minime obbligatorie di frequenza, al netto degli eventuali crediti formativi riconosciuti.



GIUNTA REGIONALE

L'Estensore


Il Responsabile dell'Ufficio


Il Dirigente del Servizio


Dr.ssa Maria Saula Gambacorta

Dr.ssa Maria Saula Gambacorta

Dr. Carlo Amoroso


(firma)


(firma)


(firma)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE del 12 novembre 2018, nr. 230/DPG009

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITA'

SERVIZIO FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE FORMATIVE E DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

OGGETTO: Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo, approvato con DGR n. 1101 del 29/12/2015 e ss.mm.ii.. Approvazione standard di percorso formativo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTI**
- il D.Lgs. 16-01-2013, n. 13, recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.";
 - il D.M. 30-06-2015, recante "Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";
 - il D.M. 08-01-2018, recante "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.";
 - l'art. 16, co. 3 bis, della L.R. 17-05-2015, n. 111, come integrato con L.R. 24-08-2018, n. 30, che stabilisce quanto segue "L'attuazione di quanto disposto dalle vigenti leggi in materia di certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali, in coerenza con gli indirizzi fissati dall'Unione europea, avviene da parte della Giunta Regionale in applicazione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze.";
- CONSIDERATO**
- che con DGR n. 1101 del 29/12/2015, si è proceduto ad approvare il Repertorio delle qualificazioni e dei profili professionali della Regione Abruzzo;
 - che con DGR n. 788 del 16/10/2018, in attuazione delle richiamate disposizioni legislative di rango nazionale e regionale, si è provveduto a recepire le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni in materia di individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali, nonché degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea, e ad approvare, pertanto, il documento denominato "Sistema regionale integrato di

certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non formali ed informali. Istituzione e prime disposizioni attuative”;

PRECISATO

- che con DD 28 giugno 2018, NR. 155/DPG009, antecedente alla approvazione della richiamata DGR n. 788 del 16/10/2018, si è provveduto a definire in termini generali lo standard orario per unità di competenza;
- che l'art. 10 del predetto documento stabilisce che, al fine della programmazione e della gestione del sistema regionale integrato di certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi, la Regione implementa ed aggiorna i repertori delle qualificazioni e dei profili e degli standard di percorso formativo;
- che, in particolare:
 - il Repertorio regionale delle qualificazioni e dei profili è costituito dalle qualificazioni rilasciabili dalla Regione, espresse come profili professionali articolati per unità di competenza, aggregati di unità di competenza o singole unità di competenza, per ognuna delle quali è evidenziata, ai sensi dell'art. 4 del Decreto 30 giugno 2015, l'afferenza al Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13, attraverso indicazione delle coordinate relative a settore economico-professionale, area di attività, gruppi di correlazione e singole attività di lavoro.
 - il Repertorio regionale degli standard di percorso formativo individua per le qualificazioni di interesse, oltretutto per le attività e le professioni regolamentate, gli elementi essenziali obbligatori ai fini di progettazione, erogazione ed attestazione, articolati, ove del caso, per tipologia di destinatario, assunti dalla Regione come livelli essenziali di prestazione;

EVIDENZIATO

che il predetto Repertorio degli standard di percorso formativo è funzionale al riconoscimento dei crediti formativi derivanti da apprendimenti formali, non formali ed informali, alla capitalizzazione ed al trasferimento dei loro esiti anche in chiave europea, articolando a tale fine la durata oraria minima dei percorsi in i) aula, laboratorio ed attività in ogni caso presidiate da docenti e ii) tirocinio curriculare;

DATO ATTO

che al fine di garantire la piena aderenza al Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al richiamato D.M. 08-01-2018, con D.D. n. 218/DPG009 del 23/10/2018, si è proceduto ad approvare la strutturazione dello standard professionale del relativo Repertorio regionale;

CONSIDERATO

necessario procedere, altresì, alla definizione dei descrittori minimi dello standard formativo del relativo Repertorio regionale;

RITENUTO,

pertanto, di stabilire che la strutturazione degli standard formativi contenuti nel relativo Repertorio regionale è quella di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO

che gli standard di percorso formativo sono riferiti, per durata oraria ed altre caratteristiche, alla acquisizione dell'intero insieme delle unità di competenza in cui si articola il profilo professionale di qualificazione, non determinando in modo automatico lo standard orario funzionale al conseguimento di una o più fra di esse, al di fuori del percorso completo;

RITENUTO,

pertanto, di:

- dover garantire omogeneità nella definizione dell'offerta formativa finalizzata all'acquisizione delle singole competenze, in coerenza con la complessità, l'ampiezza e il volume dei risultati dell'apprendimento e in considerazione dello sforzo necessario per acquisire le conoscenze e le abilità che le compongono (“*learning outcomes*”), come previsto dalla Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 giugno 2009 sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET);
- stabilire che, nel caso di percorsi rivolti al conseguimento di singole unità di competenza:
 - la durata oraria delle attività aula, laboratorio ed ogni altra presidiate da docenti, non possa risultare inferiore alla corrispondente durata definita in sede di standard di percorso formativo, trovando quale limite massimo 150 ore per singola unità;
 - la durata del tirocinio curriculare obbligatorio è pari al 100% della durata delle attività di aula, laboratorio ed ogni altra presidiate da docenti, risultando ad esse aggiuntiva e, in ogni caso, non può mai essere inferiore a

100 ore;

- in assenza di standard formativo di percorso, la durata minima debba attestarsi per singola unità tra il limite minimo di 100 ore e quello massimo di 150 ore relative alle attività di aula, laboratorio ed ogni altra presidiate da docenti, valendo quanto richiamato al punto precedente per lo svolgimento del tirocinio curriculare;
- precisare che, in assenza di standard di percorso formativo o di altra disposizione cogente, il conseguimento di un Attestato di qualifica riferito all'intero profilo professionale presuppone la frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore alle 400 ore, che ricomprende, obbligatoriamente, lo svolgimento di un tirocinio curriculare (stage) di durata compresa tra il 25% e il 35% del monte ore complessivo;

PRESO ATTO

che l'art. 17 del documento approvato con la richiamata DGR n. 788 del 16/10/2018, demanda all'adozione di appositi provvedimenti dirigenziali l'implementazione del repertorio degli standard di percorso formativo di cui all'Allegato 1 al presente documento, sulla base degli esiti del punto precedente;;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. DI STABILIRE che la strutturazione degli standard formativi contenuti nel relativo Repertorio regionale è quella di cui all'Allegato 1 al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

2. DI STABILIRE che l'offerta formativa relativa alla acquisizione di singole Unità di competenza è oggetto di specifica definizione, come di seguito indicato:

- la durata oraria delle attività aula, laboratorio ed ogni altra presidiate da docenti non possa risultare inferiore alla corrispondente durata definita in sede di standard di percorso formativo, trovando quale limite massimo 150 ore per singola unità;
- la durata del tirocinio curriculare non possa eccedere il limite del 100% della durata delle attività di aula, laboratorio ed ogni altra presidiate da docenti, risultando ad esse aggiuntivo;
- in assenza di standard formativo di percorso, la durata minima debba attestarsi per singola unità tra il limite minimo di 100 ore e quello massimo di 150 ore relative alle attività aula, laboratorio ed ogni altra presidiate da docenti, valendo quanto richiamato al punto precedente per lo svolgimento del tirocinio curriculare.

3. DI PRECISARE che, in assenza di standard di percorso formativo o di altra disposizione cogente, il conseguimento di un Attestato di qualifica riferito all'intero profilo professionale presuppone la frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore alle 400 ore, che ricomprende, obbligatoriamente, lo svolgimento di un tirocinio curriculare (stage) di durata compresa tra il 25% e il 35% del monte ore complessivo;

4. DI DARE ATTO che le disposizioni di cui al presente provvedimento assumono efficacia a far data dalla sua adozione, mentre tutti i percorsi formativi autorizzati precedentemente restano regolati dalla disciplina previgente.

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul portale regionale.